


DIRITTO

e
ROVESCOIO

**20°
D&R**



INTERNET: [http \ www.apieffe.it](http://www.apieffe.it)
E.MAIL: a.p.f.@apieffe.it assprovfor@virgilio.it



Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Bergamo
numero quarantunesimo - Luglio 2005

* *Periodico dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo*
aderente alla A.N.F. Associazione Nazionale Forense

Sommario

- **Suite Bergamasque Opus 32** pag. 3
di Claude Debussy
- **La vignetta** pag. 4
di Silvana Capelli
- **Intervista a Pier Alberto Biressi** pag. 5/6
di Barbara Bari
- **Idee a rovescio** pag. 7
di Bracotone
- **Anch'io ho sposato... il sindacato** pag. 8
di Luciana Bucci

- **Speciale Ventennale** pag. 9/10/11/12

- **Parliamo di deontologia** pag. 13/14/15
di Paolo Pozzetti
- **Aumentiamo l'età pensionabile?** pag. 16
di Carlo Dolci
- **Recensioni, novità notizie** pag. 17
- **Super Partes** pag. 18
a cura di Paolo Corallo
- **Lettere a D&R** pag. 19

Da questo numero inizia la collaborazione dell'Avv. Paolo Pozzetti, che curerà una rubrica di deontologia forense. Da molto tempo e da più parti, infatti, ci era stato chiesto di occuparci della materia e siamo quindi convinti, con questa iniziativa, di rendere un utile servizio a tutti i colleghi. Come è noto, Paolo Pozzetti è stato consigliere dell'Ordine, ricoprendo prima la carica di Segretario e poi quella di Presidente ed in quest'ultima veste ha contribuito alla stesura di osservazioni e proposte recepite nell'attuale codice deontologico forense, di cui è profondo conoscitore ed esegeta. La rubrica tratterà, di volta in volta, temi di interesse generale, che potranno trarre spunto dalla giurisprudenza locale.

L'articolo che scrisse allora

Orietta Terzi ha stimolato l'intervento di Luciana Bucci, che simpaticamente illustra i riflessi dell'attività associativa forense sulla vita famigliare.

Abbiamo poi scoperto che l'eminenza grigia dei primi cinque numeri di DR era nientemeno che Carlo Dolci, come ci ha riferito lo stesso. Infatti svolgeva l'incarico ufficioso di condirettore-fattotum e quindi sollecitava le collaborazioni, sceglieva gli articoli, preparava le bozze, curava l'indirizzario, etc.

Il Tribunale civile ordinario va male, la Sezione lavoro è in stato di acclarata premorienza.

E.B.

Diritto e Rovescio

aderente A.STA.F.

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo - Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Ermanno Baldassarre

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli

Segreteria di redazione: Barbara Bari

Comitato di Redazione: Barbara Bari; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Paolo Monari; Aldo Rivoltella; Andrea Taricco.

Hanno collaborato a questo numero: Barbara Bari; Silvana Capelli; Luciana Bucci; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Paolo Pozzetti.

Questo numero è stato stampato in 2300 copie.

È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo e ai praticanti Avvocati iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.
- a tutte le Associazioni territoriali aderenti dell'A.N.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

(chiuso in redazione il 01.07.2005)

Fotocomposizione e Stampa EDICOM - Bergamo

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE DI BERGAMO

PRESIDENTE

Pier Enzo Baruffi

VICE PRESIDENTE

Gabriele Terzi

SEGRETARIO

Massimiliano Mapelli

TESORIERE

Ernesto Tucci

CONSIGLIERI

*Nicola Offredi Geddo, Diego Piselli,
Aldo Rivoltella, Emilio Tanfulla,
Franco Uggetti*

REVISORI DEI CONTI

*Rodolfo J. Mendez, Michele Carlone,
Jacopo Gnocchi*

PROBIVIRI

*Mario Giannetta, Gianluca Madonna,
Simona Mazzocchi*

SUITE BERGAMASQUE OPUS 32

1 - PRELUDE

Qualcuno ha affermato, con un certo fondamento, che senza adeguata adesione alle norme deontologiche non esistono veri professionisti. L'affermazione ha senz'altro maggior valore per le cosiddette professioni nobili, fra le quali spiccano quelle di rilevanza costituzionale come l'avvocatura. Un rapporto del Consiglio d'Europa (Italia Oggi del 3 febbraio) rileva che gli avvocati italiani sarebbero i più corretti fra quelli di quaranta sistemi giudiziari europei: una sanzione ogni mille avvocati. Bravi come i nostri ci sono solo gli avvocati estoni. Anche per i magistrati italiani le sanzioni sono molto poche (3,1 su mille per i giudici e 3,5 su mille per i pubblici ministeri), ma, ugualmente secondo la rilevazione, non sono i migliori d'Europa.

Dovremmo essere orgogliosi? Ritengo che, molto più realisticamente, dobbiamo riconoscere che sia gli avvocati che i magistrati italiani non sono meglio degli altri. Hanno solo la fortuna di vivere in un paese dove i comportamenti scorretti non vengono rilevati e tanto meno puniti.

La responsabilità è certamente degli organi preposti al controllo disciplinare, ma anche dei cosiddetti "utenti", che accettano passivamente, per indolenza o per sfiducia, le scorrettezze dei professionisti legali.

2 - MENUET

Scriva Montagne nei suoi "Essais": «Adottiamo qualche forma di sentenza che dica: 'La corte non ci capisce niente', più liberamente e semplicemente di quanto fecero gli aeropagiti, i quali, trovandosi imbarazzati da una causa che non potevano districare, ordinarono che le parti ritornassero dopo cento anni».

Naturalmente in Italia non accadrà mai che si rinvii una causa per non decidere! Se del caso il tribunale darà ragione all'attore, la corte d'appello al convenuto, la cassazione cascerà con rinvio ad altra corte d'appello, la cui sentenza verrà impugnata nuovamente davanti alla corte di cassazione, che magari deciderà a sezioni unite, che forse potrebbero rinviare nuovamente alla corte d'appello e, se il palleggio un bel giorno finirà, c'è sempre la possibilità di attivare il giudizio di revisione. Intanto prescrizioni, amnistie e modificazioni della normativa ed errori procedurali potranno risolvere il caso con soddisfazione di tutti: chi vince, chi perde e chi pareggia (almeno è finita).

3 - CLAIR DE LUNE

«Sei i Giudici debbono essere esenti da tutte le passioni, le quali, simili a vapori della terra, non debbono giungere fino a loro; se debbono star lontani dall'andare in collera, quando non fosse quella che

non mette in scompiglio la volontà e che da un Padre della Chiesa vien chiamata 'il fervore dell'anima, lo stimolo della virtù, e il sale della Giustizia'; cessano di essere Giudici quando i loro giudizi vengono animati dall'odio e dalla vendetta, ed essi disprezzano le leggi che sono loro confidate, e invece di assolvere le usano come una spada per punire, e quando si deve punire depongono le armi ...» molti ne avremmo assolti' dice un autore antico, 'se avessimo giudicato prima di andare in collera'». (dall'arringa dell'avvocato Pousset de Montauban nel processo 'Vernon' in 'Cause celebri ed interessanti di François Gayot de Pitaval - Sellerio).

4 - PASSEPIED

Nella biografia di Pericle di Fritz Schachermeyer (ed. Il Giornale) si legge che Efiante "per la prima volta si servì in modo sistematico dei processi per eliminare uno dopo l'altro gli esponenti delle tendenze avversarie".

Non ci giurerei che fosse la prima volta. Certamente non è stata l'ultima.

Claude Debussy
St. Germain-en-Laye,
1° marzo 2005





INTERVISTA

PIER ALBERTO BIRESSI

di Barbara Bari

C'è una grande targa sulla porta a vetri un po' rientrante rispetto al muro del palazzo: "Studio avvocati Biressi". Ed è proprio lui, l'avvocato Pier Alberto ad aprirmi la porta. È l'ora di pranzo e in studio non c'è nessuno, la penombra dell'ingresso è tagliata dalla luce che entra proprio dalla finestra della sua stanza: "Sai – mi dice – ho scelto questa stanza perché mi piace la luce, però è in quest'altra stanza che ricevo la gente importante." Allora, penso dimessamente: "andiamo nella sua stanza".

Ed, invece, mi chiede di accomodarmi nella stanza che fu di suo padre dove appunto riceve la gente importante.

Il nostro piacevole colloquio che termina al tavolo di un ristorante per pranzo, o meglio per "colazione", come lo chiama lui, inizia proprio dai ricordi e dagli odori di questa stanza.

"Sai – mi dice – qui tengo tutte le cose più importanti e tutti i ricordi di mio padre. Mio padre era Carlo Alberto ed iniziò la professione con l'avv. Locatelli Milesi, ma sai stiamo parlando dei primi del '900, tu non eri proprio nata. Questo, invece, è il ritratto di mio nonno." Un grande quadro con colori scuri e severi che occupa l'intera parete laterale alla scrivania dell'800. In un angolo c'è la toga dell'avvocato Carlo Alberto Biressi ancora attaccata ad un vecchio appendino, come se qualcuno la stesse ancora usando. Vicino, nello scaffale dell'almira appoggiata alla parete di fronte alla scrivania, c'è una targa che recita "Per i 50 di professione forense". Anche la targa è nella stanza delle "cose importanti" e dei ricordi, e non è del compianto Carlo Alberto, ma del figlio Pier Alberto. La stanza ordinata e statica, come pure tutto l'intero studio, non raccoglie solo i ricordi di uno dei primi "azzeccagarbugli" di Bergamo, ma anche gli ultimi 50 anni di grovigli giuridici, pensieri e passioni di una professione che sembra ormai aver perso il suo vecchio spirito, quello che ha dato fascino all'attività e che noi giovani non conosciamo più. Fascino che l'avvocato Biressi è

in grado di trasmettere attraverso i suoi racconti. "Vieni cara che ti faccio vedere e ti racconto" Entro nella porta di fronte. Le persiane sono aperte e la luce è talmente forte e calda che dobbiamo strizzare gli occhi. Ed, in questo reciproco "ammicciamento" Pier Alberto si scioglie con la sua "r" particolare nel suo racconto. "L'avvocato Mario Giannetta aveva intenzione di fondare un Sindacato forense di Bergamo e ne aveva parlato con gli amici cercando di coinvolgerli. Sai, era cosa strana perché il Consiglio dell'Ordine, era diretto da Camillo Graff che era contrario al sindacato."

E, allora, cosa l'ha portata ad associarsi? "Conoscevo la posizione di Graff, che fra l'altro era una figura molto importante nel mondo forense e piuttosto severa, ma comprendevo l'importanza di costituire un sindacato che si occupasse dei problemi degli avvocati e potesse sostenerli."

Quindi, una volta costituito il sindacato, quali sono stati i rapporti con il Consiglio dell'Ordine? "Intorno al 1973/74 circa, ora non ricordo con precisione, eravamo associati al sindacato in 50/60 avvocati e così Giannetta ha pensato di presentare una lista per le elezioni dei membri del Consiglio dell'Ordine."

Fu la prima volta che il Sindacato interagiva con il Consiglio dell'Ordine? "Questo fatto credè scappato e non fu ben accolto da Camillo Graff e da tutti coloro che facevano parte del Consiglio. Per la prima volta, infatti, veniva presentata un'altra lista che concorreva per le elezioni del Consiglio. Ricordo che – mi dice sgranando gli occhi - eravamo in 9 nella nostra lista e siamo risultati vincitori io e l'avvocato Cacciamali."

E come venne accolta la notizia dal Consiglio dell'Ordine? "Ti racconto solo questo fatto: nella prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni, Graff sembrò seccato della nostra elezione, pensa che nemmeno si congratulò della nostra elezione, poi si rivolse a me e mi disse: "proprio tu, Biressi, che sei un liberale, come fai a far parte di un sindacato?"

A questo punto, come proseguirono i rapporti?

“No, poi andò tutto bene. Le riunioni del Consiglio duravano due ore e parlava solo Graff. Faceva tutto lui e noi non potevamo dire nulla. Devo dire, però, che è stato un grande presidente e con un grande carisma.”

Bene, allora, lei e l'avvocato Cacciamali siete diventati l'anello di congiunzione tra il Sindacato ed il Consiglio dell'Ordine. *“In quegli anni, il*

Consiglio era molto attento a valutare ogni comportamento degli avvocati ed interveniva con pesanti sanzioni.

Devo dire che noi del Sindacato avevamo una posizione più morbida.” Ma siete intervenuti per difendere qualche avvocato?

“Cercavamo, dove era possibile, di intervenire per ridurre le sanzioni o per sdrammatizzare le situazioni.”

Cioè? *“Ricordo che una volta, ma non posso fare nomi, un avvocato che era originario del sud si era messo in un brutto guaio ed il sindacato – tramite*

me - aveva assunto una posizione precisa a sua difesa, ma non posso dire altro. Il Consiglio in quegli anni era molto rigido ed anche le reazioni erano tali.”

Per quanti anni è rimasto nel Consiglio dell'Ordine? *“Fino al 1984 ed in quegli anni in rappresentanza del Circondario di Brescia partecipavo, al posto di Graff, alle riunioni a Roma*

dell'Unione delle Curie.”

Che associazione è? *“Oggi non esiste più, in effetti. Ci incontravamo per discutere insieme dei problemi degli avvocati in tutta Italia, senza particolari formalità. Negli anni si è estinta perché c'era poca rappresentanza e non era più in grado di funzionare, ma era molto utile.”*

Dal Sindacato al Consiglio dell'Ordine, ed oggi alla redazione del nostro Diritto & Rovescio. *“Mi*

avevano chiesto di scrivere qualcosa per Diritto & Rovescio e così è iniziata la mia collaborazione che è diventata sempre più assidua ed ora partecipo al comitato di redazione.” So che c'è un episodio molto carino legato al giornale, me lo racconta?

“Certo, l'articolo di Sant'Ivo, il patrono degli avvocati! –

Infatti, sarà pubblicato su questo numero del giornale. – Ho scritto questo articolo dopo essermi recato un'estate in Francia a Tréguier dove mi sono trovato davanti alla

tomba del patrono.

Beh, l'articolo pubblicato sul n.1 del novembre 1983 di Diritto & Rovescio è stato poi ripubblicato a mia insaputa su numerose testate anche nel sud Italia. Mi spiace soltanto – chiosa l'avvocato Biressi – che il mio nome sia stato storpiato....ma in fondo non cambia nulla.”

no. Beh, l'articolo pubblicato sul n.1 del novembre 1983 di Diritto & Rovescio è stato poi ripubblicato a mia insaputa su numerose testate anche nel sud Italia. Mi spiace soltanto – chiosa l'avvocato Biressi – che il mio nome sia stato storpiato....ma in fondo non cambia nulla.”

no. Beh, l'articolo pubblicato sul n.1 del novembre 1983 di Diritto & Rovescio è stato poi ripubblicato a mia insaputa su numerose testate anche nel sud Italia. Mi spiace soltanto – chiosa l'avvocato Biressi – che il mio nome sia stato storpiato....ma in fondo non cambia nulla.”

no. Beh, l'articolo pubblicato sul n.1 del novembre 1983 di Diritto & Rovescio è stato poi ripubblicato a mia insaputa su numerose testate anche nel sud Italia. Mi spiace soltanto – chiosa l'avvocato Biressi – che il mio nome sia stato storpiato....ma in fondo non cambia nulla.”

no. Beh, l'articolo pubblicato sul n.1 del novembre 1983 di Diritto & Rovescio è stato poi ripubblicato a mia insaputa su numerose testate anche nel sud Italia. Mi spiace soltanto – chiosa l'avvocato Biressi – che il mio nome sia stato storpiato....ma in fondo non cambia nulla.”

no. Beh, l'articolo pubblicato sul n.1 del novembre 1983 di Diritto & Rovescio è stato poi ripubblicato a mia insaputa su numerose testate anche nel sud Italia. Mi spiace soltanto – chiosa l'avvocato Biressi – che il mio nome sia stato storpiato....ma in fondo non cambia nulla.”

no. Beh, l'articolo pubblicato sul n.1 del novembre 1983 di Diritto & Rovescio è stato poi ripubblicato a mia insaputa su numerose testate anche nel sud Italia. Mi spiace soltanto – chiosa l'avvocato Biressi – che il mio nome sia stato storpiato....ma in fondo non cambia nulla.”



Libert, El de la Bourse.

Quand le crime ne donne pas.

no. Beh, l'articolo pubblicato sul n.1 del novembre 1983 di Diritto & Rovescio è stato poi ripubblicato a mia insaputa su numerose testate anche nel sud Italia. Mi spiace soltanto – chiosa l'avvocato Biressi – che il mio nome sia stato storpiato....ma in fondo non cambia nulla.”

Barbara Bari

Idee a rovescio

di Bracotone

Quando, anni fa, venne a Bergamo ad inaugurare la nuova Pretura di via Borfuro l'On. Rognoni, allora Ministro di Grazia e Giustizia, l'Avv. Rodari, che era il nostro Presidente dell'Ordine, gli chiese quante fossero le leggi vigenti in Italia. Il Ministro prese tempo. E, dopo qualche mese, gli rispose: Circa 400.000.



Quattrocentomila. Circa. In Germania e in Francia sono venti e trentamila. Inutile ogni commento.



All'inizio della professione un vecchio e notissimo collega bergamasco, incontratomi in Tribunale, mi chiese: "Te chi te set?". Gli dissi chi ero. "Ah, te set ol scet del...". "Si" risposi. "Quace an te ghet?". "Ventitré". "Ah, te set mia tat zuen gna te. Damm del te, caro, damm del te", mi disse il vecchio collega.

Dopo qualche settimana il collega mi chiama al telefono. "E' lei che fatto la citazione a Gasparini Carlo?". "Si", risposi io. "Sa cosa fo della So citassiu? Me freghe so ol cul.". E riattaccò. Vecchi cari avvocati di una volta.



Causa che è durata vent'anni avanti al Tribunale di Bergamo. Il Goa liquida le spese in Euro 2.000.



Causa a Grumello conclusasi in due anni. Spese liquidate in Euro 16.392,27 più ammennicoli.



Dov'è la giustizia? Ricordo Diogene che la cercava con la lanterna, senza trovarla. Mi sento molto Diogene.



Decreto del Tribunale di Modena. Ricorso per fallimento respinto perché il credito (di Euro 16.000) è modesto. A quanto deve ammontare il credito per essere immodesto? Mistero.



Giovane trovato ucciso nel bagno da un colpo di fucile. Disgrazia o suicidio? In vano si chiede l'autopsia che avrebbe risolto i rapporti eredi-assicurazione. Ne è seguita una lunga costosa causa civile. E' giustizia codesta? Mi risovviene Diogene.



Compera una casa in Sardegna e paga il dovuto. La costruttrice fallisce. Revocatoria. Accolta. L'acquirente – anche se bergamasco e se l'affare è stato concluso a Bergamo – doveva sapere del predissesto. Basta Diogene. Però, però.

Buone vacanze

ANCH'IO HO SPOSATO... IL SINDACATO

di *Luciana Bucci*

“APF”, “ANF”, “OUA”, “CADI-PROF”, ormai queste sigle in studio e a casa fanno parte della vita quotidiana come del resto le numerose “e mail” di convocazioni, ordini del giorno, prenotazioni alberghiere, di aerei ecc. Mio marito infatti, a causa del suo impegno nell'Associazione Nazionale Forense, è spesso fuori casa nei fine settimana; nell'ultimo mese ad esempio ha partecipato ad un consiglio a Napoli, ad una riunione a Roma, sta per partire per Firenze e per fine mese è previsto un direttivo a Roma; per una fortunata coincidenza è libero la domenica in cui nostro figlio piccolo riceverà la Cresima!

Mi fa piacere vederlo impegnato per alti ideali: i problemi della giustizia, il futuro della professione, la “cadiprof” il “fondoprofessionisti”, mi dispiace però vederlo tornare piuttosto stanco e un po' “stordito”, senza contare gli impegni settimanali, la sera infatti si abbatte in poltrona e si addormenta (come il presidente Bush).

A dir la verità questi week ends da single cominciano a pesarmi: i figli grandi sfiorano sugli orari dei rientri serali (o meglio del mattino), mi devo sobbarcare tutte le trasferte calcistiche del figlio piccolo, sono sempre sola a tutte le riunioni con i professori, mio marito si è perso pure tutti i “ritiri spirituali” per i genitori dei cresimandi.

Se non altro, avendo la fortuna

(?! di lavorare insieme riusciamo a vederci, qualche volta riusciamo anche a parlare delle cose di casa, anzi, mi dico, stare un po' separati ci può far bene, si sa, anche le mogli più adorabili qualche volta e poi è noto: la lontananza è come il vento, accende i fuochi grandi ecc.. ecc..

Qualche volta però da qualche lontanissimo angolino della mente spunta un subdolo e sottile

pensiero: MIO MARITO HA UNA DOPPIA VITA!!! Ma no! Noi ci amiamo ed io ho fiducia in lui!

In ogni caso, il presidente dell'ANF che viaggia spesso con lui nelle molteplici trasferte (e che in segreto lo controlla per me) mi riferisce che “si comporta bene”. Posso stare tranquilla, al presidente devo assolutamente credere! O no?



tratto da D&R n. 1
Novembre 1983

COME ERAVAMO ... DIRITTI (O ROVERSCI) ANCHE ALLORA?

Pubblichiamo alcuni tra gli articoli più significativi già comparsi sui primi numeri del nostro giornale che riteniamo ancora attuali o che evidenziano i cambiamenti (?) della nostra professione.

SANT'IVO

di Pieralberto Biressi

Un anno, d'estate, sono a Orléans dai miei parenti. Visito i famosi castelli della Loira. Poi ho ancora qualche giorno di tempo. Perché non fare anche un giro in Bretagna? Parto. Rennes, Lorient, Concarneau, Quimper (dove a un festival folcloristico trovo anche un gruppo bergamasco), la Pointe du Raz, Brest. Tutto è bellissimo. Mare, scogliere, castelli, città linde, marea, porti, battelli. I colori sono esaltanti. Sidro, carciofi, coquillages. I vini e i piatti non sono proprio quelli di Foresto Sparso — direbbe il povero Gian Maria Galmozzi — ma non sono male.

L'ultimo giorno sono diretto a Saint Malo, dove la Bretagna finisce.

Mi fermo a Tréguier. Lascio l'auto nella grande piazza in discesa ed entro nella cattedrale di Saint Tugdual, definita dai

testi la più bella chiesa gotica fiammeggiante della Bretagna (cosa vorrà mai dire fiammeggiante?). E' qui che mi trovo all'improvviso di fronte alla tomba di S. Ivo, il patrono degli avvocati. Non ci crederete, mi commuovo. Sapevo che il nostro Santo era S. Ivo. Mio nonno mi aveva detto che sulla sua tomba (che io non sapevo dove fosse) stava scritto «Advocatus sed non latro, res miranda populis». Non è vero. Sulla tomba, che sorge quasi in mezzo alla chiesa, c'è scritto soltanto «S. Ivo». La tomba però è moderna, è stata rifatta. La rivoluzione francese l'aveva distrutta completamente. Chissà se il nostro patrono è anche sepolto lì. Non importa.

Trovo da qualche parte, nella chiesa, la storia del Santo. Era un possidente della zona, avvocato, che

esercitava gratuitamente la professione per i poveri. Si era nel 1200. Divenne poi vescovo della città. Prego («S. Ivo, lavoravi per i poveri, ed eri abbiente: fa che anch'io diventi abbiente, non importa se lavorando per i poveri o per i ricchi»). Preghiera un po' blasfema, me ne rendo conto. Ma che cosa vuoi chiedere al nostro patrono?

Esco sulla grande piazza. La mia vettura, debole di freni, è scivolata sino in fondo, contro una siepe. Forse S. Ivo mi ha voluto punire, ma bonariamente, per la mia preghiera. Riprendo la corsa attraverso la Bretagna inondata di sole.

Io a Tréguier, amici, ci ritornerei. Anche per ripetere l'invocazione a S. Ivo, che finora non mi ha esaudito. Ma, si sa, coi Santi bisogna insistere.

tratto da D&R n. 3
Ottobre 1984

LA TOGA

di Franco Offredi

Ho avuto modo di constatare con sempre maggior frequenza il "disuso" o la negligenza nell'uso della nostra divisa — la cosiddetta "toga" — sia da parte dei giovani che, purtroppo, dei meno giovani. Ciò provoca continui quanto spiacevoli richiami da parte dei magistrati.

Talora la toga viene portata con trascuratezza e se ne ha scarsa cura: toghe rappezzate, sfilacciate, senza cordoni e fiocchi, e con cordoni mozzi o male applicati.

Ho constatato altresì come taluni colleghi dimostrino la più completa ignoranza su la normativa di tale indumento, avendo'o dotato di cordoni e fiocchi di competenza di altri Ordini o Magistrature.

Non sarebbe quindi male ricordare la norma che regola la materia e che di seguito trascrivo:
R.D. 26 agosto 1926 n. 1683 modificato con R.D. 6 gennaio 1927 n. 3 - art. 104:

«Le divise degli avvocati e dei procuratori son conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni: per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri ed orlato da una

leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi in seta nera; cravatta di batista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo. Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi in argento misto a seta nera o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'Albo di un Collegio o nell'Albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, cravatta di batista bianca con merletto e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto. Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei Tribunali e delle Corti, nonché dinanzi alle Magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge e dinanzi ai Consigli dell'ordine ed al Consiglio superiore forense. Si procede in via disciplinare contro coloro che contravengono alla presente disposizione».

Da ultimo, trovo opportuno trascrivere di seguito il nobile pensiero all'uopo espresso dal compianto Avv. A. Visco nella sua pregevole Opera

«L'Avvocato nell'ordinamento professionale e nel processo civile e penale». Ed. L. da Vinci - Bari - 1957:

«LA TOGA... va portata decorosamente ed austeramente; non buttata sulle spalle con noncuranza; non lasciata sulla poltrona, come un inutile ingombro. Essa serve a conferire prestigio alla funzione, specie di fronte al pubblico che affolla le aule di giustizia. Non è un abito da salotto o da cerimonia; è la veste dell'uomo di legge, come l'abito talare per il sacerdote o la divisa per il soldato. Non cela un privilegio, ma rappresenta un dovere, che bisogna assolvere, malgrado ogni imposizione, come una missione sacra. Bisogna rispettarla e farla rispettare; essa rappresenta una gloriosa tradizione; è la bandiera del diritto, è l'emblema di un ordine, è la luce di una fede che non si spegne e non si è spenta anche nei tempi più tristi; è l'egida dietro cui può ripararsi l'oppresso ed il perseguitato. Questa toga deve rammentarvi il vostro compito più arduo ed essenziale che è quello di difendere la verità contro tutte le congiure, le viltà, le calunnie, per far trionfare la giustizia».

tratto da D&R n. 3
Ottobre 1984

UN MARE SCONFINATO

di **Guido Salvadori**
del Prato
(Sindacato di Milano)

Se qualcuno si proponesse, venuto a sera della sua attività lavorativa, di iniziargli un'altra, incontrerebbe notevoli difficoltà. Immaginiamo un postino che, dopo lunghi anni di serale frequenza, abbia conseguito la laurea in legge e, passata la sessantina, intenda intraprendere la carriera di magistrato: la sua domanda verrebbe impietosamente respinta, per superati limiti di età.

Lo stesso accadrebbe ad un medico che volesse (con la fantasia si può immaginare tutto) impiegarsi nelle ferrovie dello Stato, oppure diventare avvocato dello Stato. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi: è solo questione di immaginazione, ma a questi esempi c'è un limite, assoluto, invalicabile: l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Il nostro albo è un mare sconfinato e chiunque può tuffarvisi trovando il desiderato refrigerio. Non c'è limite di età, non ci sono barriere di sorta. Siete magistrato in pensione? Volete provare il brivido di una nuova esperienza professionale e guadagnare qualcosetta per arrotondare? Non c'è problema: iscrivetevi all'albo degli avvocati nel distretto più vicino. Troverete una calda accoglienza, colleghi affettuosi (ho detto affettuosi, non servili) e una compagnia eterogenea e varia quanto basta per non renderla noiosa. E poi, quanti ex colleghi!

Alla professione di avvocato si può giungere per moltissime vie: la magistratura, appunto; l'intendenza di finanza; l'avvocatura dello Stato e chi più ne ha, più ne metta. Anche un quisque de

populo può fare i suoi bravi esami da procuratore (la laurea in legge non la si rifiuta a nessuno, e non scade) e, a qualsiasi età, comperarsi una bella targa da mettere sulla porta, di ottone, se vuol splendere, ma va bene anche di plastica, e avviarsi ad una onorevole professione, senza tanti rischi, senza particolari ambasce, magari con una bella pensione in tasca (non si sa mai).

Che poi questo tale tolga del lavoro ad altri (che la pensione non ce l'hanno o se la stanno faticosamente pagando) non importa: gli avvocati sono professionisti o no? E quindi devono arrangiarsi, accettare i rischi e la competizione; e se poi, col suo capo canuto, questo nuovo arrivato ispira nei clienti una fiducia basata su un'esperienza che egli non ha, non importa ancora: il cliente è responsabile dell'avvocato che sceglie e se ha sbagliato peggio per lui.

Noi (gli avvocati veri) siamo abituati a far luogo ai nuovi venuti; ci stringiamo un po', gli facciamo posto e, dopo qualche tempo, «caro collega qua, caro collega là».

Ma siamo sciocchi. Veniamo "adoperati".

La nostra categoria perde di professionalità e di serietà. Non possiamo poi lamentarci. Non possiamo criticare chi si arrabatta per sbarcare il lunario dovendo concorrere con ex intendenti, ex magistrati, ex quel che vuoi, che approdano alla nostra professione così, a tempo perso e che ci fanno intendere che bluffiamo, che ci diamo tante arie quando loro, se appena vogliono, vengono ad inse-

gnarci il mestiere. E dunque: che mestiere è, se tutti possono farlo?

E', invece, un mestiere difficile, a farlo bene. Un mestiere che si impara col tempo, con una lunga consuetudine ad annusare la questione assieme ai problemi di chi la pone; che consiste spesso in cause non fatte, di cui nessuno saprà; che si basa sulla esperienza e sulla fiducia che l'esperienza infonde; che tende ad evitare gli errori più che a ripararli; che è spesso silenziosa, sepolta nei nostri studi dove ci facciamo carico, assieme alle carte, dei problemi di chi ci ha interpellato e che se ne va più sollevato, già grato perché siamo noi ad arrovellarci con la questione che, prima, era sua.

Tutto ciò non è frutto di improvvisazione o del caso, tutto ciò non può essere sventato a chiunque. Cerchiamo dunque di essere un po' più ringhiosi, difendiamo ciò che siamo, mostrandoci indulgenti verso i giovani, ma severi, intransigenti, arcigni verso coloro che approdano alla nostra (magari prima vituperata) categoria così, tanto per fare, un po' per celia, un po' per non morire (quando va bene, perché quando va male l'approdo è l'ultima spiaggia di chi non può stare altrove).

Se no, se non ci difenderemo e lasceremo inflazionare i nostri albi (che già contengono tali nomi che non dovrebbero figurarci) non potremo poi lamentarci della scarsa considerazione di cui sempre più godiamo. Chi non si stima non merita di essere stimato.

tratto da D&R n. 2
Gennaio 1984

PUNTI INTERROGATIVI

Un carnefice sadico può essere incriminato per interesse privato in atti d'ufficio e sospeso cautelativamente dalla professione?

* * *

Perché il pretore dirigente di Trento, dott. Luigi Vettorazzo, ha assolto «perché il fatto non sussiste» i due avvocati Roberto Ruggiero, del Foro di Roma, e Bonifacio Giudiceandrea di Trento, difensori di alcuni imputati nell'inchiesta armidrogia e incriminati tempo fa dal giudice Palermo per corruzione di pubblico ufficiale, favoreggiamento personale e diffusione di segreto d'ufficio? Chi è lo sconosciuto dott. Rizzo dell'Ufficio IVA (sic!) che telefona agli avvocati per ottenere abbonamenti ad una fantomatica rivista «per simpatia, visto che lei non è mai stato controllato»?

(da una conversazione telefonica del 28-10-83)

* * *

Perché il Tribunale di Bergamo è stato trasformato in stazione ferroviaria con relativa segnaletica?

* * *

Ma che altro si potrà ottenere, se non la graduale, strisciante soffocazione della libertà di stampa, se ogni giorno leggiamo di un giudice che ha condannato dei giornalisti per diffamazione, imponendogli, come nel recente processo di Terni, provvisori sproporzionati di cento milioni a testa, immediate e solidali, per cui essendo tre i condannati uno di essi potrebbe essere chiamato a pagare con il suo patrimonio duecento o trecento milioni se gli altri due fossero, come è probabile che siano, nullatenenti?

Giorgio Bocca

* * *

E' possibile che seimila magistrati siano tutti eccellenti e tutti idonei agli uffici direttivi?

Vladimiro Zagrebelsky

* * *

Perché alcuni fra i più accaniti sostenitori della necessità della lotta all'evasione fiscale credono che il beneficio sociale che si ricaverebbe se quei soldi fossero spesi dallo Stato è maggiore di quello che si ricava quando vengono spesi dai privati (evasori)?

(da un articolo di Antonio Martino)

PARLIAMO DI DEONTOLOGIA



di Paolo Pozzetti

Quasi 250 anni or sono Alfonso de Liguori (Napoli, 1696 – 1787) codificava, ad uso di coloro che volessero accogliere i suoi consigli, “*le regole morali dell’avvocato*”:

Non bisogna accettare mai cause ingiuste, perché sono perniciose per la coscienza e pel decoro

Non bisogna difendere una causa con mezzi illeciti e ingiusti

Non si deve aggravare il cliente di spese indoverose, altrimenti resta all’avvocato l’obbligo della restituzione

Le cause dei clienti si devono trattare con quell’impegno con cui si trattano le cause proprie

E’ necessario lo studio dei processi per dedurne gli argomenti validi alla difesa della causa

La dilazione e la trascuratezza negli avvocati spesso dannifica i clienti e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia

Non è lodevole un avvocato che accetta molte cause superiori a’ suoi talenti, alle sue forze e al tempo, che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa

La giustizia e l’onestà non devono mai separarsi dagli avvocati, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi

Un avvocato che perde una causa per sua negligenza si carica delle obbligazioni di rifar tutt’ i danni al suo cliente

Nel difendere le cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso e ragionato. I requisiti di un avvocato sono la scien-

za, la diligenza, la verità, la fedeltà e la giustizia.

E’ evidente che i principi deontologici suggeriti dal nostro antico collega sono del tutto attuali e sono facilmente individuabili anche nel nostro codice deontologico.

Ma non bastano, perché la deontologia è diritto vivente.

L’avvocato deve certamente attenersi ad alcuni principi fondamentali, che sono immutabili.

Altre regole, però, nascono o mutano con il cambiare della società nella quale il professionista opera.

“Chi ha una lunga esperienza sa bene che la deontologia non è una disciplina che possa essere compiutamente fissata in regole precise e complete per quanto ricche siano l’esperienza e la fantasia di chi le redige. E non soltanto essa muta in qualche modo nel tempo; ma cambia nello spazio (da un’area geografica all’altra), nell’ambiente sociale, e per le proprie convinzioni ed il proprio credo ed infine per sensibilità personale” (Franzo Grande Stevens- Padova, 2000).

La deontologia non può essere solamente codificata e studiata.

Di deontologia bisogna parlare e discutere.

Bisogna continuamente confrontarsi tra colleghi sui principi deontologici da osservare e sui comportamenti da tenere in concreto.

E’ indispensabile recuperare l’esperienza ed i consigli degli avvocati più anziani, ma anche essere attenti alle esigenze rappresentate dai colleghi più giovani.

Bisogna, soprattutto, che ci conviniamo dell’impegno necessario per adeguare ai principi deontologici, fondamentali ed immutabili, i concreti comportamenti professionali, indotti dalle mutevoli esigenze della nostra società

in frenetica trasformazione.

Pertanto aderisco con piacere alla richiesta, gentilmente formulatami da Ermanno Baldassarre, di curare una rubrica in tema di deontologia.

Mi pongo tre obiettivi:

- ricavare massime dalle decisioni, in tema di deontologia, del nostro Consiglio dell’Ordine;

- illustrare le difficoltà, anche interpretative, che in tema deontologico più frequentemente si presentano ai nostri praticanti (ed anche a noi), per aiutare loro (e noi stessi) a risolverle in modo consapevole;

- raccogliere dai lettori della rivista suggerimenti, spunti, riflessioni e domande che consentano di aprire dibattiti su principi deontologici generali e su concreti problemi di comportamento.

Come primo contributo alla comprensione delle difficoltà che i praticanti incontrano in tema di deontologia, trascrivo il questionario a risposte chiuse che ho sottoposto agli iscritti alla Scuola Forense distrettuale di Brescia ed ad alcuni praticanti bergamaschi che frequentano i corsi in tema di deontologia organizzati dal nostro Consiglio dell’Ordine.

Nel prossimo numero della rivista illustrerò i dati statistici delle risposte fornite dai praticanti: ritengo che potranno fornire utili spunti di riflessione.

Aspetto da tutti i lettori osservazioni e richieste: ne nasceranno, spero, approfondimenti ed occasioni di confronto utili per ciascuno di noi.

PROVA OGGETTIVA DI DEONTOLOGIA PROPOSTA AI PRATICANTI ISCRITTI ALLA SCUOLA DISTRETTUALE FORENSE

1) Le lettere qualificate espressamen-

te "riservate":

- a) non possono mai essere prodotte in giudizio;
- b) non possono essere prodotte in giudizio ma ad esse si può fare riferimento in giudizio;
- c) possono essere prodotte in giudizio o riferite in giudizio solo a certe condizioni.

2) Una lettera non qualificata "riservata" scambiata tra colleghi avvocati e contenente proposte transattive:

- a) è sempre producibile o riferibile in giudizio;
- b) non è producibile o riferibile da parte del solo destinatario;
- c) non è producibile o riferibile né dal destinatario né dal mittente.

3) Una lettera indirizzata personalmente dalla controparte ad un avvocato e qualificata "riservata":

- a) non è mai producibile in giudizio;
- b) è producibile in giudizio;
- c) è producibile in giudizio solo se non contiene proposte transattive.

4) Una lettera qualificata "riservata" e indirizzata ad un avvocato da altro professionista, non avvocato né praticante avvocato, nell'interesse o per conto della controparte:

- a) non è producibile in giudizio;
- b) è producibile in giudizio;
- c) è producibile in giudizio solo a certe condizioni.

5) Una lettera qualificata "riservata" inviata da un avvocato ad un collega e che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste:

- a) non è producibile in giudizio;
- b) è producibile in giudizio;
- c) è producibile in giudizio solo a certe condizioni.

6) Le lettere scambiate tra colleghi qualificate "riservate", se non producibili in giudizio:

- a) possono essere consegnate all'assistito;
- b) possono essere consegnate all'assistito solo in copia fotostatica, richiamando anche l'assistito al dovere di riservatezza;
- c) non possono essere consegnate all'assistito.

7) L'uso da parte dell'Avvocato di**espressioni sconvenienti ed offensive:**

- a) è sempre vietato, ma solo negli scritti e nelle arringhe difensive;
- b) è sempre vietato nell'attività professionale in genere;
- c) è consentito solo come ritorsione, purché adeguata e proporzionata, alle offese altrui.

8) L'Avvocato:

- a) può sempre registrare una conversazione nel corso di una riunione, anche all'insaputa dei presenti, nell'interesse del proprio assistito;
- b) non può mai registrare una conversazione senza il consenso di tutti i presenti;
- c) può registrare una conversazione, che non avvenga nel corso di una riunione, nei limiti di cui al disposto dell'art. 615 bis c.p..

9) L'Avvocato, in caso di mancato spontaneo pagamento, da parte del cliente, del compenso indicato:

- a) può sempre richiedere un compenso maggiore, se vi è liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine;
- b) non può mai richiedere un compenso maggiore, se non ha formulato, fin dalla prima richiesta, formale riserva;
- c) può chiedere un compenso maggiore purché ne faccia riserva formale quando il cliente, inutilmente sollecitato, non provveda al pagamento del compenso indicato e purché chieda la liquidazione del compenso da parte del Consiglio dell'Ordine.

10) L'assunzione, da parte di un Avvocato, di un incarico professionale contro un ex cliente:

- a) non è mai ammessa;
- b) è sempre ammessa, purché sia trascorso un ragionevole periodo di tempo;
- c) non è mai ammessa se il nuovo incarico non è estraneo al precedente.

11) L'Avvocato che deve promuovere iniziative giudiziarie nei confronti di un Collega personalmente deve:

- a) informare sempre il Consiglio dell'Ordine;
- b) informare il Consiglio dell'Ordine solo se l'iniziativa giudiziaria è da assumere in sede civile;
- c) informare il Consiglio dell'Ordine solo se l'iniziativa giudiziaria è da

assumere in sede civile ovvero in sede penale con riferimento ad un reato procedibile a querela di parte.

12) Nei casi di difesa congiunta il difensore deve consultare il proprio co-difensore in ordine alle scelte processuali ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito:

- a) sempre;
- b) solo se la difesa congiunta è stata richiesta o suggerita dal difensore in questione;
- c) solo in ordine alle scelte strategiche più rilevanti.

13) L'Avvocato che, nell'ambito di un procedimento disciplinare a suo carico, non risponde alla richiesta di osservazioni e informazioni rivoltagli dal Consiglio dell'Ordine:

- a) commette sempre autonomo illecito disciplinare;
- b) commette autonomo illecito disciplinare solo in determinati casi;
- c) non commette mai autonomo illecito disciplinare.

14) L'Avvocato può ricevere l'incarico di assistere una parte:

- a) solo dalla parte medesima;
- b) solo dalla parte o da altro Avvocato che la difenda;
- c) anche da un terzo, a particolari condizioni.

15) L'Avvocato è tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli:

- a) solo quando l'informativa appare opportuna in considerazione, appunto, dello svolgimento del mandato;
- b) sempre e comunque non appena si verifichi un fatto nuovo;
- c) ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

16) L'Avvocato:

- a) può sempre ricevere denaro dal proprio assistito in deposito fiduciario, purché si attenga alle istruzioni impartitegli;
- b) non può mai ricevere denaro dal proprio assistito in deposito fiduciario;
- c) può ricevere denaro dal proprio assistito in deposito fiduciario solo previa istruzioni scritte.

17) L'Avvocato:

- a) può definirsi "specialista" rispetto ad un particolare ramo di attività professionale solo su richiesta specifica di un potenziale cliente;
- b) non può mai definirsi "specialista";
- c) può definirsi "specialista" in qualsiasi rapporto con terzi e quindi anche di propria iniziativa, purchè con forme rispettose dei principi di dignità e decoro della professione.

18) L'Avvocato:

- a) non può mai pattuire con il cliente il pagamento, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, di una somma calcolata in misura percentuale rispetto al valore della lite;
- b) può farlo solo se la somma così calcolata è contenuta in limiti ragionevoli ed è giustificata dal risultato conseguito;
- c) può farlo solo per il caso di esito favorevole della lite.

19) L'Avvocato:

- a) non può mai agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, se non previa rinuncia al mandato;
- b) può farlo anche senza rinunciare al mandato, purchè non utilizzi a proprio vantaggio informazioni ricevute nel corso del rapporto professionale;
- c) può farlo anche senza rinunciare al mandato purché vi sia il consenso da parte del cliente che intende verificare la decisione dell'autorità giudiziaria circa l'ammontare del compenso dovuto.

20) L'Avvocato che assume la funzione di arbitro deve trovarsi e mantenersi in situazione di indipendenza e imparzialità:

- a) solo nell'ambito di arbitrato rituale;
- b) solo se svolge le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale o di arbitro unico;
- c) sempre e comunque.

21) L'Avvocato che abbia rinunciato al mandato dopo aver dato alla parte assistita un preavviso adeguato e dopo averla informata di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa:

- a) è comunque sempre tenuto ad

informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli;

- b) non è più tenuto a tale informazione;
- c) è tenuto alla informazione solo se la parte ha corrisposto quanto dovuto ed ha espressamente richiesto di essere ulteriormente informata.

22) L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari:

- a) può prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi solo se sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e non vi sia comunque la possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite;
- b) può prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi solo se l'altro coniuge vi acconsente;
- c) non può mai prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.

23) L'Avvocato:

- a) può ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato;
- b) non può ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato;
- c) può ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato purchè si attenga alle istruzioni scritte di chi li consegna.

24) L'Avvocato prima di accettare l'incarico:

- a) deve accertare l'identità del cliente solo se ha motivo di dubitare dell'identità dallo stesso dichiarata;
- b) non deve compiere accertamenti sull'identità del cliente ad evitare la violazione del dovere di riservatezza;
- c) deve sempre accertare l'identità del cliente.

25) L'Avvocato:

- a) non può mai corrispondere a terzi un compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente;
- b) può farlo solo con il consenso scritto del cliente e purchè il compenso non sia calcolato a percentuale rispetto al valore del bene oggetto della prestazione professionale;
- c) può farlo solo se il destinatario del compenso è altro Avvocato che abbia

indirizzato il cliente.

26) L'Avvocato:

- a) non può mai deporre come testimone su circostanze apprese nell'esecuzione di un mandato professionale ed inerenti ad esso;
- b) può farlo ma solo previa rinuncia al mandato, che potrà essere riassunto al termine della deposizione;
- c) può farlo ma solo previa rinuncia al mandato, che non potrà più essere riassunto.

27) L'Avvocato:

- a) può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale;
- b) non può farlo;
- c) può farlo solo se la controparte è una compagnia di assicurazione.

28) L'Avvocato che scelga e incarichi altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza di un proprio cliente:

- a) deve provvedere a retribuirlo;
- b) lo deve fare solo ove non adempia la parte assistita;
- c) non vi è tenuto a meno che non abbia preventivamente promesso di farlo.

29) E' dovere deontologico dell'Avvocato:

- a) provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi solo se inerenti all'esercizio della professione;
- b) provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi anche se estranee all'esercizio della professione;
- c) provvedere all'adempimento delle sole obbligazioni aventi rilevanza pubblica.

30) L'Avvocato:

- a) non deve mai porre in essere attività di mediazione;
- b) lo può fare purché tale attività non avvenga in occasione dello svolgimento di attività professionale;
- c) lo può sempre fare, purché rispetti i principi di dignità e decoro.

AUMENTIAMO L'ETÀ PENSIONABILE ?

di Carlo Dolci *

Il nuovo (si fa per dire) Presidente è stato eletto. Il Consiglio d'Amministrazione è stato rinnovato per il quaranta per cento e una parte del Comitato dei delegati sta tentando di rinnovarne un altro cinquanta per cento. Si cerca infatti di buttare a mare il criterio di continuità, che sinora ha caratterizzato la governance della Cassa, e ha funzionato piuttosto bene. Naturalmente se l'improvvido disegno andasse in porto, fra due anni si determinerebbe la sospensione anche del criterio del rinnovamento, apparendo quanto meno dubbio che gli eletti per un anno e mezzo non tentino, e riescano, di farsi rinnovare il mandato per altri quattro anni. Naturalmente gli avvocati italiani non possono capire molto di questi giochetti "politico-elettorali" ed è bene che continuino ad ignorarne la genesi e le motivazioni.

E' invece ora di mettersi a lavorare intensamente per varare una riforma della nostra previdenza condivisa, equilibrata e sostenibile sia dal punto di vista finanziario che sociale.

Ho già avuto modo di dire e scrivere che sin dal primo bilancio tecnico del 1984, l'attuario dott. Piero Fucelli metteva in guardia i delegati "a non incentivare, attraverso l'imposizione di aumenti troppo repentini ed elevati delle contribuzioni, il fenomeno dell'evasione contributiva, che vanificherebbe la manovra riequilibratrice, aggravando la situazione".

L'attuale situazione, che prevede il pareggio tra entrate e uscite, non dopo soli otto anni come nel 1984, ma dopo trenta, non è molto diversa per quanto attiene al problema della fedeltà fiscale. I redditi degli avvocati sono sì aumentati, ma non in misura tale da far pensare ad una ormai acquisita piena coscienza del disvalore sociale dell'evasione o ad un uso meno intenso delle pratiche elusive. Occorre tenerne conto per studiare ed adottare rimedi efficaci. Ma non si può limitare l'analisi ai fattori soggettivi, che determinano il

fenomeno di un basso incremento dei redditi denunciati. I motivi sono molteplici, come sappiamo tutti. Il vertiginoso aumento del numero degli iscritti ha provocato un calo vistoso dei clienti degli studi medio-piccoli, pur essendo aumentati notevolmente i costi generali. I grossi clienti, assicurazioni e banche pretendono, quando va bene, l'applicazione delle tariffe minime. Sono aumentate a dismisura le varie organizzazioni che intervengono sempre più massicciamente presso gli utenti per canalizzare i servizi legali verso studi convenzionati, che praticano senza alcuna remora il patto di quota lite e le parcelle a forfait. Gli avvocati italiani in generale, ma al centro-sud e nei grandi fori in misura maggiore, non hanno purtroppo acquisito la cultura necessaria per capire che lo studio mono-professionale generico, senza una decisa informatizzazione e una organizzazione efficiente, anche di risorse umane, non può reggere la concorrenza ancora a lungo.

Da qui la necessità di favorire le aggregazioni di professionisti, che rendono quasi automatica una maggiore fedeltà fiscale. L'emersione dei redditi e qualche intervento premiale a chi versa il 3% per il superamento del tetto pensionabile, porterebbe inevitabilmente ad un miglioramento dei conti, allungando significativamente i tempi delle vacche, diciamo, in carne se non grasse.

Certo, l'aumento dei redditi denunciati deve tendere a superare il tetto pensionabile, perché altrimenti, con il metodo di calcolo retributivo attualmente in vigore, si provocherebbe ancora e soltanto un aumento del debito previdenziale.

A questo punto occorre però affrontare il tema più spinoso, pur in termini di semplice enunciazione o quasi. Quando è stata varata la riforma della Cassa forense la vita media degli italiani era inferiore di circa sette anni a quella attuale. Il che vuol dire che

attualmente si pagano le pensioni per sette anni di più di quanto preventivato nel 1980. Il dato non può essere contestato e ha un solo significato: l'aumento degli oneri che deve sopportare la Cassa non è compatibile, non tanto con il metodo di calcolo retributivo, ma con i parametri di calcolo adottati un quarto di secolo fa.

E' del tutto chiaro che un rimedio si dovrà trovare. Quando qualcuno afferma che risolvere il problema previdenziale sia complicato, dice contemporaneamente il vero e il falso: il falso perché il rapporto da tenere in equilibrio ha poche variabili abbastanza facilmente prevedibili nel breve termine e il vero perché nell'applicazione pratica le variabili sia oggettive che soggettive si moltiplicano continuamente, rendendo estremamente sdruciolevole il terreno di gioco. Incidere ora sull'età pensionabile può essere sgradevole e non accettato, ma la realtà che colpisce tutti i sistemi previdenziali è sotto gli occhi e non vale la pena chiuderli per non vederla. Piuttosto sarebbe necessario che con sano realismo si

Altri interventi saranno necessari. Non li enumero. Li avevo scritti poi mi sono accorto che sono tutti interventi parziali e che, tutti insieme, allungerebbero la vita della Cassa per noi e forse per i nostri figli, ma non per i nostri nipoti. E allora preferisco riservare le proposte alle sedi istituzionali, perché nessuno ha la ricetta per risolvere alla radice il problema.

Solo da una discussione pacata e diffusa, senza impuntature e atteggiamenti supponenti, potrà uscire la soluzione. Perché le soluzioni ci sono. Quella che sinora è mancata è la capacità o la volontà politica di cercarle e attuarle. Basta che non ci si abbandoni nelle mani degli esperti che tutto fanno, ma nulla capiscono.

* *Consigliere di amministrazione della Cassa forense*

RECENSIONI, NOVITÀ NOTIZIE

NOTIZIE DAL DIRETTIVO

ESAME D'AVVOCATO

In occasione della pubblicazione degli esiti delle prove scritte degli esami d'avvocato di Brescia, l'Associazione Provinciale Forense ha constatato con piacere che, nel rispetto di una consolidata tradizione, ancora una volta i praticanti bergamaschi si sono distinti rispetto alle altre sedi distrettuali. Un punto di particolare orgoglio per l'Associazione è dettato dal fatto che ben 27 partecipanti (su 50 iscritti) alla simulazione d'esame svoltesi presso APF nello scorso mese di novembre sono stati promossi.

L'Associazione Provinciale Forense, quindi, desidera augurare un caloroso "in bocca al lupo" a tutti i candidati che sosterranno l'esame orale.

PROROGA DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 196/2003

Si rende noto che la legge 26/2005 ha ulteriormente differito i termini entro cui i soggetti che trattano dati personali devono adottare le misure di sicurezza introdotte dal d.lgs. 196/2003.

L'art. 6 bis, infatti, inserito in sede di conversione del d.l. 314/2004, dispone che al co. 1 dell'art. 180 del cosiddetto codice della privacy (d.lgs. 196/2003) il termine del 30 giugno 2005 sia sostituito con quello del 31 dicembre 2005.

Inoltre, al comma 3 il termine del 30 settembre 2005 sia sostituito con quello del 31 marzo 2006.

Quindi, le misure minime di sicurezza che non erano già previste dal dpr. n. 318/1999 devono essere adottate entro il 31 dicembre.

Tuttavia il titolare che disponga di strumenti elettronici che per obiettive ragioni tecniche non consentano in tutto od in parte l'immediata applicazione delle nuove misure deve adempiere le formalità autocertificative del II° co. dell'art. 180 e provvedere all'adeguamento entro il 31 marzo 2006.

Il titolare deve comunque adottare ogni possibile misura di sicurezza, in relazione agli strumenti elettronici detenuti, in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi per la sicurezza

Nell'ultimo numero di D&R, abbiamo dimenticato di indicare da quali numeri sono stati tratti gli articoli da pag. 9 a pag. 12.

Ce ne scusiamo e provvediamo ora:

"I comandamenti dell'Avvocato" è stato tratto da D&R n. 3 - Ottobre 1984, "Permesso Avvocato... è il computer" da D&R n. 1 - Novembre 1983, "Tocco di classe" da D&R n. 4 - Dicembre 1985, "Ho sposato il Sindacato" da D&R n. 2 - Gennaio 1984.

Il 19 maggio scorso, in occasione della Messa celebrata nella ricorrenza di Sant'Ivo, Patrono degli Avvocati, sono stati ricordati tutti i Colleghi defunti negli ultimi trent'anni.

**VISITATE IL SITO INTERNET
DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
FORENSE
www.apieffe.it**

Prossimamente l'Avv. Raimondo Mascali, con modalità e tempi che ci riserviamo di comunicare, fornirà un servizio di consulenza previdenziale agli iscritti dell'A.P.F.

Super Partes

rassegna di giurisprudenza bergamasca

a cura di Paolo Corallo

❖ INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI. RICETTAZIONE. CONCORSO ❖

“L'art. 474 CP punisce il comportamento di chi detiene per vendere o pone in vendita prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La predetta condotta costituisce anche integrazione del delitto di cui all'art. 648 CP, qualora l'imputato, trovato in possesso di prodotti con marchi contraffatti, provento quindi di una pregressa condotta delittuosa, non sappia dimostrarne la provenienza.

E' configurabile, tra i due predetti reati, il concorso essendo diversa l'obiettività giuridica, che nel reato di cui all'art. 648 CP è la tutela del patrimonio, mentre in quello di cui all'art. 474 CP è la tutela della fede pubblica; inoltre l'art. 648 CP tende ad impedire la circolazione di cose provenienti da delitto, mentre l'art. 474 CP è volto ad accordare una protezione immediata all'interesse della collettività di impedire abusi della pubblica fede commerciale.”

TRIBUNALE ORDINARIO MONOCRATICO DI BERGAMO – SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. SENTENZA DEL 16.03.2005. GIUDICE, DOTT. DONATELLA NAVA.

❖ RAPINA IMPROPRIA ❖

“Ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria è sufficiente l'esplicazione di una energia fisica, qualunque ne sia il grado d'intensità, purchè idonea a produrre coazione fisica e purchè diretta specificamente a produrre tale coazione. Integra quindi la violenza anche la spinta, lo strattone, lo scansamento, lo schiaffo o anche il lancio di oggetti contro il derubato o altra persona che tenti di impedire la fuga” (cfr. cass., sez. II, 27.11.1989, Fraticelli; cfr. anche cass. sez. II, 86/175563).

TRIBUNALE ORDINARIO COLLEGALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. SENTENZA DEL 16.03.2005. PRESIDENTE ESTENSORE, DOTT. VITTORIO MASIA.

❖ LESIONI PERSONALI COLPOSE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21 E 22 D.L.VO N. 626/1994 ❖

“Il semplice affiancamento del lavoratore meno esperto ad un collega più anziano non può costituire elemento idoneo ad esonerare il datore di lavoro dall'impartire spe-

cifiche direttive e prescrizioni, e non generiche raccomandazioni, per quanto accurate, atte a scongiurare il verificarsi degli infortuni sul lavoro: in effetti, la legge impone al datore di lavoro di impartire specifiche modalità procedurali da seguire in caso di determinate operazioni che implicino specifici rischi nonché di vigilare affinché tali prescrizioni siano effettivamente seguite da parte dei lavoratori.”

TRIBUNALE ORDINARIO MONOCRATICO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. SENTENZA DEL 14.03.2005. GIUDICE, DOTT. RAFFAELLA MASCARINO.

❖ ESTRADIZIONE ❖

“Le sezioni unite della suprema corte hanno statuito, con la sentenza n. 8 del 24.05.2001 (ud. 28.02.2001) imp. Ferrarese, che la disposizione di cui all'art. 14/1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, deve essere intesa nel senso che per fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'extradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'extradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14/1 lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'extradizione previste dall'art. 14/1 lett. b), della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 CPP, anche se non impedisce il compimento degli atti d'indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 CPP), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purchè compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale.”

TRIBUNALE ORDINARIO MONOCRATICO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. SENTENZA DEL 23.02.2005. GIUDICE, DOTT. BIANCA MARIA BIANCHI.

LETTERE A



Caro direttore,
ricevo il periodico che Tu dirigi e
Vi ringrazio: lo ricevo, lo leggo e
mi diverto.

Mi ricorda anche la frequentazione - sempre affettuosa - con Mario Giannetta, delicato poeta. Ma la storia vera non è quella di pag. 5, ma quella riprodotta a pag. 14.

Ero - all'epoca, 1967 - segretario del Sindacato Avvocati di Milano e Lombardia e incontrai Mario al quale proposi di costituire la sezione lombarda di Bergamo che venne costituita il 4 luglio alla presenza dei milanesi Luca Tosi (purtroppo deceduto) e Fernando Cisotti (tuttora esercente, vispo e scattante novantaduenne): io non

potetti intervenire e me ne dolgo ancora.

La FE.S.A.P.I. arriverà dopo. Ti mando la nota della costituzione e quella della prima collaborazione di Giannetta, (tratta da "Bollettino Forense", 1967).

Un augurio e cordialità

Avv. Renato D'Auria

Ringraziamo l'Avv. D'Auria, uno dei padri del sindacalismo forense, per le sue parole e i suoi ricordi e non possiamo che confermarne le osservazioni. D'altronde la militanza dell'amico Mario è talmente di lungo corso da giustificare qualche stratificazione temporale.

(E.B)



ISCRIVETEVI

ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE

Tra i vantaggi per chi si iscrive, Vi è anche quello di poter usufruire di apposite

CONVENZIONI

A.P.F. ha stipulato, come già riportato da D&R, con la AIG EUROPA una nuovissima polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. L'accordo prevede condizioni di particolare favore per tutti gli iscritti all'Associazione.

Per maggior informazioni e per sottoscrivere la polizza, rivolgetevi all'Insurance Broker Luigi Alberti, con studio in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 4 (Tel: 035/211.509 - Fax: 035/417.3098).

Qui di seguito riportiamo una lista di esercizi che hanno stipulato una convenzione con A.P.F., volta a praticare agli iscritti condizioni di favore su forniture di merci e/o servizi.

- COLT TELECOM S.P.A. (telefonia) - PEARL PLAST (rivestimenti e tinteggiature)
- VILLA DELLE ORTENSIE (beauty farm) - IL SOLE VENTIQUEATTRORE (solarium)
- CONSULTING TRAVEL S.R.L. (agenzia viaggi) - PNEUMATICI BELLANTI EGIDIO (gommista)



A VELA PER VIVERE IL MARE

*Fine Settimana, crociere e corsi vela su un magnifico
cruiser racer di 45 piedi varato nel 2005*

Cosa aspetti, salpa anche tu con lo skipper di



SOLLEONE

Per informazioni:

<http://www.solleone.tk> - Tel.: 035/238574 - 347/0692847